

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI

A
U
T
O
N
O
M
I
E

L
O
C
A
L
I

IL SINDACO

Visto che, il Consiglio comunale, con deliberazione favorevolmente esaminata dal competente organo regionale di controllo, divenuta esecutiva, ha approvato il:

«REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 che, all'art. 1, comma 1, testualmente recita:

«1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti».

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il vigente statuto comunale;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;

rende noto

- da oggi, e per quindici giorni consecutivi, il regolamento di cui alle premesse, è depositato, nella Segreteria comunale, alla libera visione del pubblico;
- detto regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito;
- copia del regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, nonché ottenerne copia previo rimborso dei soli costi.

Dalla Residenza comunale, li 31/10/97

IL SINDACO

Timbro